REGOLAMENTO (CEE) N. 3063/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare gli articoli 6 bis e 12,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione [3], precisa le modalità dello smantellamento automatico degli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine ; che il limite posto all'adeguamento del tasso di conversione agricolo dal paragrafo 2 dello stesso articolo può provocare un'instabilità del sistema agromonetario che non si giustifica sotto il profilo economico ; che, inoltre, il rispetto di tale limite può essere incompatibile con le regole adottate per l'arrotondamento dei valori stabiliti per alcuni tassi di conversione agricoli ; che, per attenuare tali difficoltà, è opportuno diminuire il limite in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è modificato come segue :

1. Nel paragrafo 2, primo comma, e nel paragrafo 3, primo comma, i termini « aumentata di 0,500 punti » sono soppressi.

2. È aggiunto il testo del seguente paragrafo 4 :

« 4. Nei casi in cui viene fissato in un numero intero arrotondato il valore del tasso di conversione agricolo è pari al numero intero immediatamente inferiore al risultato dei calcoli effettuati a norma del presente articolo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.